

Alitalia e autorità USA nasce dall'esigenza di evitare proprio forti distorsioni del traffico aereo verso quel paese a danno dell'Alitalia e inconvenienti a danno dei passeggeri che usufruiscono dei suoi servizi. Infatti, la maggior parte delle compagnie europee trasmette già i dati richiesti dalla nuova legislazione degli Stati Uniti alle autorità d'oltreoceano e l'Alitalia è una delle poche compagnie che non lo faceva. Gli Stati Uniti hanno posto una data limite alla nostra compagnia di bandiera trascorsa la quale avrebbero provveduto autonomamente a ottenere i dati personali di ogni singolo passeggero per iscritto dopo lo sbarco. Naturalmente, in tali circostanze avrebbero provocato grossi disagi agli stessi passeggeri e causato difficoltà insormontabili all'Alitalia perché, chiaramente, nessuno avrebbe utilizzato aerei Alitalia per andare negli Stati Uniti trovandosi poi bloccato alla dogana per tutte queste formalità.

Quindi, l'intesa raggiunta il 15 ottobre rappresenta una soluzione temporanea, in attesa che venga raggiunta una definizione del problema a livello comunitario. In ogni caso, essa prevede la completa informazione dei passeggeri coinvolti e permette, oltre a evitare i citati disagi delle distorsioni commerciali a danno dell'Alitalia, che il negoziato tra l'Europa e gli Stati Uniti in corso si svolga senza la pressione temporale legata alla necessità di tutelare le compagnie europee che non trasmetterebbero i dati rispetto alle concorrenti. Il permanere di questo fatto avrebbe potuto sbilanciare i risultati dei negoziati in senso sfavorevole alle richieste europee. L'intesa basata sull'articolo 28 della legge nazionale che tutela i dati personali ha un carattere transitorio ed è ovviamente soggetta all'indipendente valutazione del garante per la protezione dei dati.

La raccolta e il trattamento di questi dati da parte dell'autorità americana ha la finalità, naturalmente, di una più efficace lotta al terrorismo e ai crimini ad esso connesso, finalità che sono sempre state condivise dall'Unione europea e dal Governo italiano. L'obiettivo di una più efficace lotta al terrorismo va naturalmente

bilanciato con quello di una efficace tutela della riservatezza dei dati. La ricerca di questo delicato equilibrio è proprio l'obiettivo dei negoziati in corso fra la Commissione europea e gli Stati Uniti, negoziati che la Presidenza italiana sta attivamente incoraggiando affinché si possa raggiungere una soluzione positiva entro la fine dell'anno, anche perché è stato riconosciuto in sede europea che gli Stati Uniti nella loro legislazione interna, prevedono che per entrare in quel paese si debba mettere a conoscenza i dati che vengono richiesti. Il problema è di come dare attuazione a questa normativa e naturalmente bisogna farlo evitando che l'Alitalia abbia tutti i contraccolpi di una decisione che la porta fuori dal contesto delle altre compagnie europee che questi dati trasmettono.

PRESIDENTE. L'onorevole Folena ha facoltà di replicare.

PIETRO FOLENA. Signor Presidente, noi siamo totalmente insoddisfatti, signor ministro, perché nessuno mette in discussione il fatto che gli Stati Uniti, per ragioni di sicurezza, dopo l'11 settembre, chiedano dei dati, ma non si può accettare il fatto che possano accedere liberamente alle banche dati delle compagnie aeree secondo le decisioni che ha preso unilateralmente l'Alitalia il 15 ottobre scorso, violando le nostre legislazioni.

Lei ha omesso di ricordare la risoluzione che il Parlamento europeo ha approvato all'unanimità il 9 ottobre scorso (con il voto anche dei colleghi della sua parte politica, ministro Giovanardi) per criticare proprio questo obbligo che configura una forma di concorrenza sleale. Si prevede, infatti, che se Alitalia o altre compagnie non forniscono tutte le loro banche dati, non potranno più atterrare negli aeroporti americani. Non vi saranno le lunghe code...

CARLO GIOVANARDI, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. Lunghe code!

PIETRO FOLENA. Nel caso vi fossero lunghe code, si potrà scegliere un'altra

compagnia, ma si sa bene che per tutelare la propria libertà personale, si dovranno fare lunghe code.

L'Italia può atterrare nei 115 scali statunitensi solo se permette l'accesso alle banche dati.

Voglio aggiungere che, secondo l'accordo stipulato da Alitalia (pubblicato sui giornali), tutto ciò è avvenuto, fornendo 39 informazioni sensibili, alcune delle quali non si capisce cosa c'entrino con la sicurezza, e senza chiedere il parere personale dei viaggiatori (quindi, non è vero, come stabilisce la normativa sulla *privacy* nel nostro paese, che viene chiesto il consenso ai singoli viaggiatori). Queste informazioni non sono filtrate; la banca dati informatica di Alitalia è fatta in modo tale per cui viene consegnata interamente agli Stati Uniti, i quali sapranno chi si muove e dove abita dal volo da Roma a Palermo. Non vedo cosa c'entri questo con la sicurezza degli Stati Uniti.

Allora, il fatto che vi siano queste decisioni, nel momento in cui il Commissario europeo Bolkenstein sta trattando con gli Stati Uniti per la revisione, non della loro legge (hanno diritto a vararla), ma delle modalità con cui ciò ha a che fare con la legislazione europea, lo consideriamo un fatto sbagliato. Il fatto che il Governo copra questa posizione è una violazione di libertà, di garanzie personali protette dalla legge della Repubblica italiana (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

(Misure per prevenire gli effetti del caldo eccezionale sugli anziani - n. 3-02826)

PRESIDENTE. L'onorevole Caminiti ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. 3-02826 (*vedi l'allegato A - Interrogazioni a risposta immediata sezione 7*).

GIUSEPPE CAMINITI. Signor Presidente, signor ministro, secondo un'indagine effettuata dall'Istituto superiore di sanità, sarebbero 7.600 i cittadini italiani deceduti questa estate a causa dell'ondata di caldo e di umidità verificatisi nel nostro

paese. Indubbiamente, tutto questo è dipeso da circostanze climatiche eccezionali e non prevedibili.

Anche se in maniera molto prematura (siamo, infatti, molto lontani dalla prossima estate), le chiedo se è sua intenzione e del suo dicastero adottare i provvedimenti necessari a fronteggiare questa evenienza che sicuramente, a detta dei meteorologi, si verificherà la prossima estate e, più specificatamente, se non ritenga opportuno attuare un sistema di climatizzazione direi obbligatorio, soprattutto negli ospedali, nelle case di cura, nelle residenze di anziani ed in tutti quei luoghi ove vi è assembramento di persone, soprattutto, di persone anziane non autosufficienti.

PRESIDENTE. Il ministro della salute, professor Sirchia, ha facoltà di rispondere.

GIROLAMO SIRCHIA, *Ministro della salute*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come già ricordato dal ministro Giovanardi, lo scorso primo ottobre, in occasione dello svolgimento di un'interrogazione a risposta immediata, di analogo contenuto, tra i 10 progetti per la strategia del cambiamento delineati dal piano sanitario nazionale 2003-2005, vi è anche quello di promuovere una rete integrata di servizi sanitari e sociali per l'assistenza ai malati cronici, agli anziani ed ai disabili.

A sostegno delle misure programmate, è stato stipulato, in sede di Conferenza Stato-regioni, durante la seduta del 24 luglio 2003, l'accordo tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'attuazione del piano sanitario nazionale 2003-2005. Sulla scorta di detto accordo, il Ministero della salute ha presentato una proposta CIPE, avente ad oggetto assegnazione delle quote vincolate agli obiettivi di piano sanitario per l'anno 2003, richiesta di intesa alla Conferenza Stato-regioni, con la quale viene assegnato alle regioni la somma di 1 milione e 97 mila euro per la realizzazione di specifici progetti, inerenti proprio alla realizzazione delle priorità individuate dal documento.

L'approvazione della proposta è avvenuta nella seduta della Conferenza Stato-regioni del due ottobre e quindi i piani regionali devono essere approvati nei 60 giorni successivi. Nel disegno di legge della finanziaria per il 2004 è stata prevista l'istituzione, presso il Ministero della salute, del centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, con uno stanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2004 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

Questo centro opererà in coordinamento con le strutture regionali ed in concorso con enti e strutture scientifiche pubbliche e private per fronteggiare particolari situazioni di emergenza, come quella che si è verificata la scorsa estate.

Assai di recente il Governo ha avviato un confronto specifico con le regioni che prevede la partecipazione di quei comuni che, presentando un maggior numero di anziani fragili e soli, risultano particolarmente sensibili ad individuare soluzioni adeguate e praticabili.

La scorsa settimana mi sono infatti incontrato con i responsabili dell'assistenza sociale delle grandi città e con i direttori delle ASL locali interessate. In tale incontro abbiamo concordato alcuni provvedimenti, tra cui la realizzazione di un collegamento dei servizi con quelli dei servizi meteo, al fine di conoscere in anticipo l'aumento della temperatura e la mappatura territoriale degli anziani molto fragili e socialmente a rischio. I primi due punti sono quindi rappresentati dal collegamento con i servizi meteo e dalla mappatura degli anziani fragili.

A questo seguirà un terzo tipo di intervento che varierà a seconda dei comuni e a seconda della loro discrezionalità riguardante i servizi di vigilanza attiva su questi anziani, in modo da prevenire il danno.

Il comune di Milano ha previsto l'impiego di 20 postazioni di custodia sociale per una vigilanza capace di trasferire questi bisogni e servizi sociali e sanitari in tempo utile per prevenire il peggio. Tra questi provvedimenti figurano anche il trasporto e l'eventuale ricovero presso case

di riposo e centri diurni integrati atti ad ospitare e curare le persone con problemi.

Di fatto, il piano è quindi in fase di costruzione e ci aspettiamo che per l'anno venturo ognuno dei comuni più interessati a questa calamità possa aver messo in atto strumenti adeguati.

PRESIDENTE. L'onorevole Caminiti ha facoltà di replicare.

GIUSEPPE CAMINITI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei ringraziare il ministro per l'informazione che ci ha fornito. Mi dichiaro soddisfatto della risposta e mi auguro che quanto detto venga realisticamente realizzato, non soltanto per combattere i casi di mortalità dovuti alle avversità climatiche, ma anche per migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini ultrasessantacinquenni anziani e non autosufficienti. Ringrazio per la risposta avuta.

(Riduzione di corse e servizi ferroviari con i conseguenti problemi occupazionali - n. 3-02833)

PRESIDENTE. L'onorevole Pezzella ha facoltà di illustrare l'interrogazione Anedda n. 3-02833 (vedi l'allegato A - Interrogazioni a risposta immediata sezione 8), di cui è cofirmatario.

ANTONIO PEZZELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Trenitalia Spa, società del gruppo Ferrovie dello Stato ha deciso di dismettere 57 vagoni letto di vecchia generazione, senza prevederne la sostituzione. Come risulta dal nuovo prospetto organizzativo, la società fissato i nuovi orari che comporteranno una perdita di 13 mila corse e la soppressione di 21 servizi. L'operazione in sé comporterà un esubero strutturale di 168 lavoratori della Compagnie des wagon lits, società appaltatrice a livello nazionale dei servizi vagoni letto di proprietà delle Ferrovie dello Stato. Trattasi di persone altamente qualificate che conoscono più lingue e che

sino ad oggi hanno gestito questo servizio nel miglior modo possibile, dando ampia soddisfazione alla clientela.

Certo, questa grave decisione di Trenitalia avrà ripercussioni negative non solo sulla situazione occupazionale, per la quale sono già previste — l'UGL l'ha già notificato — agitazioni sindacali, ma anche e soprattutto nei confronti dei passeggeri che si sono sempre serviti del treno, soprattutto di notte, servizio che ad oggi viene a mancare.

PRESIDENTE. Il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Giovanardi, ha facoltà di rispondere.

CARLO GIOVANARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento. Grazie Presidente. Con il prossimo orario, 14 dicembre 2003, Trenitalia Spa dismetterà 45 vetture letto di prima generazione (57 in totale, comprese quelle di scorta e quelle in riparazione) che sono fra le più vecchie del parco rotabile italiano e sono responsabili del 50 per cento dei guasti.

Il provvedimento in questione si è reso necessario per i seguenti motivi. Il primo motivo è proprio quello della clientela, che sta calando in maniera drammatica. Negli ultimi due anni, il mercato delle vetture letto ha registrato una flessione strutturale di circa il 14 per cento.

Per fronteggiare tale situazione, durante il periodo estivo 2003, Trenitalia ha lanciato campagne promozionali che non sono riuscite però a bloccare l'andamento negativo delle vetture letto, anche se contenuto ad un meno 2-3 per cento, mentre esse hanno sortito ottimi risultati per quanto riguarda i posti a sedere e le carrozze cuccetta. Naturalmente, la concorrenza con l'aereo e lo sviluppo del trasporto aereo ha messo in crisi strutturalmente il servizio dei vagoni letto.

Già durante il 2003, per mancanza di passeggeri, è stato soppresso il servizio vagone letto per un totale di circa 4 mila corse su base annua. In questa circostanza, per risolvere la questione del personale, la compagnia dei vagoni letto ha raggiunto un accordo sindacale che è con-

sistito in una redistribuzione delle ferie degli addetti al servizio, consentendo di non assumere lavoratori stagionali durante il periodo estivo.

Per il 2004 Trenitalia prevede la riduzione di ulteriori 8 mila e 400 corse di vagoni letto che verrebbero sostituite, su quattro coppie di treni, con carrozze cuccetta comfort, sulle quali verrebbe offerto al cliente un servizio standard vagone letto (lenzuola, coperte, cuscini, kit igienico). Per questo è in corso una trattativa commerciale con la compagnia dei vagoni letto.

Complessivamente, in sostanza, il numero di corse di cuccette comfort con questi servizi standard sarebbe di 8 mila e 600, con il vantaggio per il cliente di poter disporre di circa 200 corse in più rispetto al 2003 — questo tipo di servizio, quindi, viene incrementato rispetto a quello dei vecchi vagoni letto — e, naturalmente, trattandosi di cuccette con questo standard, di poter beneficiare anche di una riduzione del costo medio del servizio, che verrebbe a costare meno di quello che costava il vagone letto. Per il personale della compagnia dei vagoni letto, naturalmente, è in corso una trattativa anche sindacale, che speriamo abbia esito positivo, perché gli accompagnatori sarebbero uno per ogni due vagoni cuccette comfort rispetto ad ogni addetto al modulo, come avviene oggi.

In sostanza, ci troviamo di fronte ad un dato strutturale di mercato di calo continuo della clientela e di un utilizzo sempre più ridotto di questo mezzo di trasporto, che non si tratta di cancellare, ma di sostituire con un servizio che presenti prezzi più economici, come quello delle cuccette letto, che pure garantisce un determinato comfort, ma che consente anche un utilizzo del personale e dei costi che siano in proporzione al prezzo che si paga, giacché il trasporto aereo ha fatto calare in maniera così drammatica la domanda di questo servizio.

PRESIDENTE. L'onorevole Pezzella, cofirmatario dell'interrogazione, ha facoltà di replicare.

ANTONIO PEZZELLA. Signor Presidente, signor ministro, mi posso dichiarare in parte soddisfatto della sua risposta. È pur vero, infatti, che il traffico del trasporto aereo si sta sviluppando nel nostro mercato, tuttavia, nel contempo, ci troviamo a vivere un momento strutturale di una crisi di una società che, non soltanto nel settore dei vagoni letto, ma anche in tutti gli altri comparti, sta determinando una serie di deficienze.

Il problema cardine che a noi interessa sottoporre all'attenzione — e lo abbiamo fatto presentando quest'interrogazione a risposta immediata firmata dall'intero gruppo di Alleanza nazionale — riguarda i livelli occupazionali.

In precedenza, avevo dichiarato che si tratta di personale qualificato e che può essere allocato sui treni Eurostar. In effetti, le Ferrovie dello Stato ricorrono a personale assunto a tempo determinato; tale modalità può essere superata con l'assunzione di questa piccola entità — 168 dipendenti — che, rispetto ai 130 mila dipendenti delle Ferrovie dello Stato, è ben poca cosa.

Si tratta di fornire una risposta adeguata ad un comparto e a dei lavoratori, perché, in effetti, perdere il posto di lavoro per inefficienza non imputabile a loro non è una cosa bella (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. La ringrazio.

È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

Sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 16,05, è ripresa alle 16,20.

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Cicu e Stucchi sono in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono settantadue, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Inversione dell'ordine del giorno (ore 16,21).

CAROLINA LUSSANA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori, per proporre un'inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Grazie, signor Presidente.

La richiesta di inversione dell'ordine del giorno che mi accingo a formulare all'Assemblea ci consentirebbe di procedere all'immediata trattazione del disegno di legge delega n. 2517 e delle abbinata proposte di legge in materia di istituzione delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori.

Si tratta di un provvedimento atteso. Già da tempo la Commissione giustizia ne ha completato il lungo iter di esame, tanto che esso era già stato inserito nel calendario dei lavori di quest'Assemblea del mese scorso. Invece, per esigenze sopravvenute, la trattazione è slittata.

Ora, considerato che siamo già a metà settimana, allo scopo di evitare che, anche stavolta, la trattazione del provvedimento slitti ulteriormente e per consentirci, finalmente, di affrontare nel merito la discussione, formuliamo, al riguardo, una richiesta di inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sulla proposta di inversione dell'ordine del giorno avanzata dall'onorevole Lussana darò la parola ad un deputato a favore e ad uno contro che ne facciano richiesta.

PIERO RUZZANTE. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERO RUZZANTE. Intervengo contro la proposta di inversione dell'ordine del giorno non per ragioni che attengono al merito del provvedimento alla discussione del quale si propone di passare. Ovviamente, sul merito dei progetti di legge relativi all'istituzione delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori ci confronteremo. Su tale tema vi sono posizioni diverse del nostro e degli altri gruppi dell'opposizione, tanto è vero che all'ordine del giorno figura la discussione di pregiudiziali da noi presentate al riguardo. La mia contrarietà riguarda l'impianto dell'ordine del giorno della seduta odierna.

Innanzitutto, c'era un programma di lavori che andrebbe rispettato anche per riguardo ai colleghi che possono intervenire sui vari punti. Tra l'altro, la proposta di legge che figura al prossimo punto all'ordine del giorno riguarda il finanziamento di interventi per opere pubbliche e reca la prima firma dell'onorevole Guido Dussin. Sappiamo che questa proposta di legge è legata a questioni inerenti a finanziamenti per opere pubbliche. Sappiamo anche che, tra breve, entreremo nella sessione di bilancio e che, quindi, corriamo il rischio che tale proposta non venga più approvata. Lo dico ai colleghi che sono particolarmente interessati al finanziamento di opere pubbliche da essa previste. Quindi, c'è un problema legato al calendario dei lavori.

Da parte del nostro gruppo non c'è alcun problema ad affrontare la discussione del disegno di legge delega per l'istituzione delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori. Ci sarà anche la giornata di domani per farlo, ma è evidente che, su quel punto, chiederemo di usufruire di tutti i tempi a nostra disposizione, per poter affrontare ed approfondire il merito di tutte le questioni relative ai tribunali per i minori, a partire dalle pregiudiziali per passare, poi, al voto sugli emendamenti. Peraltro, saranno anche richieste, da parte del nostro gruppo, alcune votazioni segrete.

Riteniamo che l'ordine del giorno, così com'era organizzato, avesse una sua coe-

renza, una sua logica. Bypassare la proposta di legge sul finanziamento di opere pubbliche significa mettere a rischio l'approvazione di un provvedimento sicuramente legato e collegato alla sessione di bilancio.

Pertanto, credo che la proposta della collega della Lega vada rigettata e che si possano proseguire i lavori come previsto, già sapendo che, questa settimana, affronteremo la questione del tribunale dei minorenni. Non è in atto, da parte nostra, alcun atteggiamento di tipo ostruzionistico.

Vogliamo anche noi discutere del punto previsto al quarto posto nel nostro ordine del giorno, ma lo vogliamo fare rispettando l'ordine dei lavori che prevede ora la discussione sul finanziamento di interventi per opere pubbliche. Quindi, invito a votare contro questa richiesta di inversione dell'ordine del giorno ed quindi a mantenere il calendario previsto, assumendoci anche l'impegno ad affrontare entro la settimana la questione del tribunale dei minorenni. Quindi non c'è alcuna problema da parte del nostro gruppo ad affrontare anche quel tema lì.

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Boccia, intende parlare a favore?

ANTONIO BOCCIA. No, Presidente, intendo solamente sottoporre una questione alla Presidenza, se lei mi consente. Poi lei valuterà sull'opportunità o meno di tenerne conto. Non intervengo nel merito del problema.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. La questione è questa, Presidente. Come lei può vedere dall'ordine del giorno, al punto 4 è introdotto l'argomento per il quale è stata chiesta l'inversione, però è anche annunciato: previo esame e votazione della questione pregiudiziale. Presidente, io le chiedo di valutare se un'inversione dell'ordine del giorno — che comporta una

valutazione ed una votazione di ordine speciale, che quindi influisce sulla certezza dello svolgimento dei nostri lavori per i deputati, che evidentemente sono avvertiti di votare ad una certa ora e ad un certo punto dell'ordine del giorno — non possa influire sulla legittimità dei nostri comportamenti. Infatti, i colleghi deputati in questo momento assenti sono stati avvertiti che i provvedimenti all'ordine del giorno erano in un certo ordine; certamente quell'ordine può essere modificato, ma, comportando una votazione speciale, può darsi che questi colleghi eccepiscano che l'aula in qualche modo ha modificato un ordine dei lavori che prevedeva una votazione speciale.

Io mi rimetto alle sue decisioni, Presidente, non intervengo nel merito, le chiedo soltanto di valutare se, in via ordinaria, sia possibile fare una inversione che comporti questo, e, nel caso, vorrei sapere quali accorgimenti la Presidenza intenda porre in essere per consentire ai colleghi assenti, che avevano appreso di un determinato ordine del giorno, di partecipare a quella votazione che sapevano dovesse avvenire in un certo tempo anziché in un altro, che oggi si vuole con un voto magari decidere.

PRESIDENTE. Onorevole Boccia, le rispondo che il previo esame e la votazione di questioni pregiudiziali rientra nel punto 4 all'ordine del giorno. Pertanto, nel momento in cui dovesse essere richiesta, come è stato fatto, e dovesse essere approvata l'inversione, essa riguarda sia il seguito della discussione del disegno di legge sia il previo esame e votazione della questione pregiudiziale. Per quanto riguarda la sua preoccupazione relativa ai colleghi che potrebbero non essere presenti non avendo avuto notizia di questa richiesta di inversione, le ricordo che le richieste di inversione sono ammissibili in qualunque momento prima dell'inizio dell'esame del provvedimento successivo, quindi i colleghi debbono sapere che, se si assentano, corrono il rischio di trovarsi dinanzi ad un cambiamento dell'ordine del giorno votato dalla Camera.

Nessuno chiedendo di parlare a favore, pongo in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, la proposta di inversione dell'ordine del giorno avanzata dall'onorevole Lussana nel senso di passare al quarto punto all'ordine del giorno.

(È approvata).

Per richiami al regolamento (ore 16,30).

PIERO RUZZANTE. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, non ricordo se durante la seduta del *question time* era presente lei oppure presiedeva qualcun altro, comunque intervengo per riproporre un tema antico che più volte abbiamo dovuto porre all'attenzione di quest'aula. L'articolo 135-*bis* del nostro regolamento prevede che allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, il cosiddetto *question time*, va garantita la presenza per due volte del Presidente o del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e per una volta del ministro o dei ministri competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate.

Signor Presidente, la scorsa settimana abbiamo accolto positivamente il ritorno, a distanza due anni, del Vicepremier, onorevole Fini, alle sedute dedicate allo svolgimento del *question time* dopo che avevamo più volte richiamato la Presidenza al rispetto del nostro regolamento. Appena adesso abbiamo votato l'inversione dell'ordine del giorno, ciò, come giustamente lei ha ricordato, è previsto e regolamentato dal nostro regolamento. Il regolamento è una cosa importante perché regola i lavori di quest'Assemblea e va rispettato costantemente: non può essere rispettato su alcune parti e su altre no, né si possono considerare alcune parti più importanti rispetto ad altre.

Noi abbiamo sollevato due ordini di problemi rispetto allo svolgimento del *question time*. Il primo è che ormai si sono svolte circa settanta sedute riservate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata e non abbiamo mai avuto il piacere di avere la presenza del Presidente del Consiglio dei ministri, che mai è venuto a rispondere in quest'aula. Il secondo problema che abbiamo sollevato, sul quale vorrei che lei, Presidente, mi desse un'interpretazione autentica del nostro regolamento, discende dal fatto che, leggendo in maniera precisa il nostro regolamento, risulta che alle interrogazioni a risposta immediata devono rispondere non un sottosegretario o un ministro qualsiasi, ma devono rispondere i ministri competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate.

Andando a vedere l'elenco delle interrogazioni a risposta immediata che si sono svolte oggi, circa mezz'ora fa, ci accorgiamo immediatamente che il gruppo parlamentare di Rifondazione comunista ha posto una questione relativa ai problemi (allo sfratto) delle aziende agricole, la cui competenza a rispondere, a me pare, sarebbe del ministro Alemanno, ma ha risposto il ministro Giovanardi; l'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro ha posto il tema relativo alla realizzazione di una metrotranvia a Verona, materia questa di competenza immagino del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Lunardi, ma ha risposto il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Giovanardi; il gruppo parlamentare della Lega nord Padania ha posto il tema delle iniziative a tutela dei risparmiatori che hanno investito in titoli argentini, materia la cui competenza, a me pare, sia del Ministero degli affari esteri o del Ministero dell'economia e delle finanze, quindi del ministro Tremonti, ma a questa interrogazione ha risposto il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Giovanardi; i Verdi, con l'onorevole Bulgarelli, hanno posto la questione relativa a ruolo del contingente italiano in Iraq, tema che sicuramente riguarda la competenza del ministro Martino o del

ministro Frattini, ma ha risposto a questa interrogazione il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Giovanardi; il gruppo parlamentare della Margherita ha posto il tema delle iniziative del Governo a favore del calcio professionistico, materia sicuramente di competenza del ministro Urbani, ma a tale interrogazione ha risposto il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Giovanardi; il gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ha posto un tema importante, quello relativo alla *privacy* in merito all'accordo tra l'Alitalia e l'ambasciata statunitense sull'accesso alle banche dati dell'Alitalia da parte delle autorità degli Stati Uniti, al quale avrebbe dovuto rispondere il ministro Lunardi ed ha risposto, invece, il ministro per i rapporti con il Parlamento, l'onorevole Giovanardi. Lo stesso è accaduto con l'ultima interrogazione a risposta immediata, quella presentata dal gruppo di Alleanza nazionale, che ha posto il problema della riduzione delle corse e dei servizi ferroviari e dei problemi occupazionali legati al trasporto dei *wagon lits*: anche a questa interrogazione, che era sicuramente di competenza del ministro Lunardi, ha risposto il ministro per i rapporti con il Parlamento, l'onorevole Giovanardi.

Insomma, per farla breve, signor Presidente (perché non voglio tediare l'Assemblea), su 8 interrogazioni a risposta immediata proposte da tutti i gruppi — quindi, sto prendendo la parola anche per tutelare il diritto dei colleghi appartenenti alla maggioranza —, a 7 ha risposto il ministro Carlo Giovanardi, ministro non competente per materia.

PRESIDENTE. Cortesemente, deve concludere, onorevole Ruzzante, perché ha esaurito il tempo a sua disposizione.

PIERO RUZZANTE. Ho concluso, signor Presidente: la questione non mi pare di poco conto.

PRESIDENTE. Grazie.

PIERO RUZZANTE. Allora, signor Presidente, le chiedo un'interpretazione au-

tentica dell'articolo 135-*bis* del regolamento, perché altrimenti, se il regolamento viene applicato alcune volte e non altre, ciò autorizza anche noi dell'opposizione a non applicarlo quando riteniamo che le questioni non vadano nella nostra direzione.

L'articolo 135-*bis* dice...

PRESIDENTE. Ho capito, onorevole...

PIERO RUZZANTE. ...ministri competenti...

PRESIDENTE. Deve concludere, perché il suo tempo è esaurito.

PIERO RUZZANTE. Ho finito, signor Presidente.

PRESIDENTE. Grazie.

PIERO RUZZANTE. Ministri competenti per le materie: vorrei sapere se sia stato cambiato il regolamento (*Commenti dei deputati dei gruppi della Lega nord Padania e di Alleanza nazionale*), o se dobbiamo attenerci a quello che è scritto su questo regolamento, come fanno correttamente i deputati dell'opposizione. La ringrazio (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*)!

PRESIDENTE. La ringrazio io. Onorevole Ruzzante, si tratta di un tema che è stato segnalato più volte, anche da lei, e che è stato da me portato alla conoscenza del Presidente della Camera, perché l'articolo 135-*bis* del regolamento è molto chiaro e non ha bisogno di una interpretazione autentica da parte della Presidenza. Pertanto, il problema adesso è trovare un temperamento tra l'applicazione rigorosa dell'articolo 135-*bis* e la disponibilità dei ministri, impegnati nelle attività di Governo.

A questo proposito, la prassi è che vengano segnalati a tutti i gruppi i ministri disponibili, quando è possibile; la Presidenza, tuttavia, si rende conto che questa prassi non può sempre soddisfare le esi-

genze del Parlamento, che vuole avere notizie immediate su argomenti specifici.

Pertanto, porterò nuovamente tale questione all'attenzione del Presidente, chiedendo che ne venga investito l'Ufficio di Presidenza, affinché si giunga finalmente ad una soluzione definitiva del problema. La ringrazio.

ALESSANDRO CÈ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO CÈ. Signor Presidente, intervengo anch'io per un richiamo al regolamento, segnatamente all'articolo 41.

Vorrei approfittare dell'occasione per illustrare anche la mia opinione personale su questo tema, che periodicamente viene sollevato dal collega Ruzzante. Credo che su questo punto il collega Ruzzante abbia ragione, perché non è possibile che da quattro o cinque mesi a questa parte le risposte alle interrogazioni a risposta immediata vengano fornite dall'importantissimo ministro per i rapporti con il Parlamento, che stimiamo, e che non vengano i ministri interessati a rispondere su temi di loro competenza.

Tuttavia, entrando nel merito dell'altra questione che intendo sollevare, vale a dire il richiamo all'articolo 41 del regolamento, vorrei chiederle, signor Presidente, come mai lei abbia precedentemente dato la parola all'onorevole Boccia. Infatti, se il regolamento deve essere un punto di riferimento certo per tutti i deputati e se ha una sua ragione di essere scritto in un determinato modo — ed in questo caso, c'è l'ha —, è giusto, quando viene richiesta l'inversione dell'ordine del giorno, dare la parola ad un oratore a favore e ad uno contro, anche perché, dandola a due oratori contro o a due oratori a favore, si sbilancia anche la messe di argomentazioni poste all'attenzione della Camera, per cui è importante che, sotto questo punto di vista, il regolamento venga rispettato.

Io le chiedo il motivo per cui lei, invece, ha dato la parola a due oratori fondamentalmente contro e le chiedo che per il futuro ciò non accada più.

PRESIDENTE. Sì, onorevole Cè, di fatto è successo ciò che lei ha lamentato. Il problema è che, quando l'onorevole Boccia mi ha chiesto di intervenire, mi ha detto che non avrebbe parlato a favore o contro, ma che intendeva porre un delicato problema di interpretazione regolamentare per la questione di cui abbiamo parlato. Tuttavia, non credo che l'intervento dell'onorevole Boccia abbia alterato gli equilibri; peraltro, abbiamo visto quali sono stati gli esiti della votazione.

CARLO GIOVANARDI, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO GIOVANARDI, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, vorrei ricordare agli onorevoli Ruzzante e Cè che, per quanto riguarda il Vicepresidente del Consiglio, egli è stato presente in quest'aula mercoledì scorso e, quindi, ha partecipato allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda, invece, i ministri, abbiamo già ricordato che i quesiti sono presentati ventiquattr'ore prima, che è in corso il semestre italiano di Presidenza dell'Unione europea, che esiste un accorpamento di ministeri diversamente dal passato. Ad esempio, l'onorevole Tremonti si occupa di bilancio, finanze, tesoro, interventi nel Mezzogiorno e partecipazioni statali e ricordo che i sottosegretari non possono rappresentare il ministro per rispondere al *question time*. Lo stesso vale per il ministro Maroni che ha due o tre deleghe rispetto ai vecchi ministri.

Allora, ove il ministro non sia disponibile a recarsi in aula il mercoledì, chi presenta l'interrogazione dovrebbe avere la cortesia di aspettare il mercoledì successivo, visto che tantissime volte i ministri sono all'estero, sono in missione o sono impegnati, ad esempio, in Senato.

Se, invece, non si vuole aspettare la settimana dopo, visto che vengono interpellati tutti i ministri, il Governo è in grado in 12 ore di dare una risposta.

Infatti, il Governo ha sempre dato una risposta in tempo reale che rappresenta e vincola il Governo attraverso un ministro a ciò delegato.

Quindi, mi sembra che in un rapporto fra gentiluomini la soluzione sia molto semplice: se si richiede che la risposta venga da quello specifico ministro, allora, ove il ministro non sia disponibile a rispondere nelle ventiquattr'ore successive, bisogna avere anche la cortesia, di aspettare la settimana dopo. Se, invece, si vuole una risposta entro le ventiquattro ore, finora le risposte che ho fornito sono sempre state accettate dagli interroganti.

PIERO RUZZANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Ruzzante, su questo argomento non posso darle la parola, perché non è uno dei casi nei quali la parola al Governo riapre il dibattito. Al riguardo, l'articolo 50 del regolamento è molto preciso.

PIERO RUZZANTE. Chiedo di parlare solo per un minuto.

Seguito della discussione del disegno di legge: Delega al Governo per l'istituzione delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori nonché per la disciplina dei procedimenti in materia di separazione dei coniugi e di divorzio (2517) e delle abbinare proposte di legge: Mazzuca; Mazzuca; Molinari; Mario Pepe ed altri; Castagnetti ed altri; Tanzilli ed altri; Finocchiaro ed altri (308-315-816-2088-2703-2663-2641) (ore 16,44).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Delega al Governo per l'istituzione delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori nonché per la disciplina dei procedimenti in materia di separazione dei coniugi e di divorzio e delle abbinare proposte di legge di iniziativa dei deputati

Mazzuca; Mazzuca; Molinari; Mario Pepe ed altri; Castagnetti ed altri; Tanzilli ed altri; Finocchiaro ed altri.

Ricordo che nella seduta del 13 ottobre si è conclusa la discussione sulle linee generali.

**(Esame di questioni pregiudiziali
- A.C. 2517)**

PRESIDENTE. Ricordo che sono state presentate le questioni pregiudiziali di costituzionalità Violante ed altri n. 1 e Castagnetti ed altri n. 2 (vedi l'allegato A - A.C. 2517 sezione 1).

A norma del comma 3 dell'articolo 40 del regolamento, la questione pregiudiziale può essere illustrata per non più di dieci minuti da uno solo dei proponenti. Potrà, altresì, intervenire un deputato per ognuno degli altri gruppi per non più di cinque minuti.

L'onorevole Soda ha facoltà di illustrare la questione pregiudiziale di costituzionalità Violante ed altri n. 1, di cui è cofirmatario.

ANTONIO SODA. Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, la nostra Costituzione con l'articolo 29 non si limita a riconoscere lo statuto della famiglia come società naturale, né restringe con l'articolo 30 il dovere della Repubblica a sancire la tutela dei diritti sociali, economici, morali, affettivi e culturali dei minori e neppure esaurisce la scelta di favore verso i minori assumendo la natura pubblica dei compiti che la famiglia è chiamata a svolgere a tutela della prole.

La nostra Costituzione con l'articolo 31 si spinge a vincolare la Repubblica al dovere di agevolare la famiglia nell'adempimento dei suoi compiti di formazione e di mantenimento dei minori, alla protezione della maternità, dell'infanzia, della gioventù da favorire con gli istituti necessari a questo scopo.

Questa politica costituzionale di favore e di protezione della famiglia e dei minori deve attuarsi in tutte le leggi, in particolare nell'organizzazione del sistema di giu-

stizia minorile con la previsione, fra l'altro, dell'istituzione di giudici specializzati. Questi ultimi - come sappiamo - sono, peraltro, previsti dall'articolo 102 della Costituzione. Tale disposizione, nel vietare l'abominio dei giudici speciali di fascista memoria, fa salva la facoltà di istituire, presso gli organi giudiziari ordinari, sezioni specializzate e, naturalmente, ne sancisce l'obbligo istitutivo ove altri principi costituzionali lo richiedano.

Proprio in materia di disciplina della tutela dei diritti dei minori e della famiglia, in attuazione dell'articolo 31 della Costituzione, le leggi della Repubblica per cinquant'anni, la giurisprudenza di legittimità e la giurisprudenza della Corte costituzionale hanno rilevato che tale precetto - mi riferisco alle sezioni specializzate o ai giudici speciali della famiglia e dei minori - comporta l'obbligo di garantire, quanto meno, la specializzazione dei collegi giudicanti come strumento indispensabile per realizzare quella particolare tutela della famiglia. Da tale obbligo costituzionale di specializzazione discende la composizione mista di giudici togati conoscitori delle leggi e di esperti in discipline e scienze dell'infanzia e della gioventù dei tribunali dei minorenni.

È certamente positivo nella proposta di legge in esame il superamento dell'attuale frammentazione delle competenze in materia di famiglia e di minori ora ripartite tra giudice tutelare, tribunale ordinario e tribunale per i minorenni. Tuttavia, a tale approdo non possiamo giungere con il sacrificio e la negazione del principio costituzionale di specializzazione dei giudici dei minori.

Come sappiamo, la specializzazione dei giudici è soddisfatta nei suoi parametri minimi solo attraverso il divieto di fungibilità e cumulabilità delle funzioni giudiziarie ordinarie e specializzate e, soprattutto, con la composizione mista dei collegi giudicanti. La specializzazione, infatti, è funzionale a che le decisioni dei giudici minorili siano non solo astrattamente conformi alla legge, ma rispondano, in primo luogo, all'interesse dei minori. Per raggiungere tale risultato è necessario, cioè,

che le decisioni siano il frutto dell'applicazione della legge letta, interpretata e vissuta con l'apporto, nel giudizio, di giudici non togati esperti nelle discipline più idonee a conoscere e comprendere il mondo dei minori ed i suoi sentimenti, aspirazioni, esigenze, interesse effettivo, bene morale e bisogno patrimoniale e, di conseguenza, in grado di contribuire ad indirizzare il positivo sviluppo del loro processo formativo.

A tale funzione di giustizia e, insieme, di alto valore sociale sono chiamati a concorrere gli esperti in biologia, psicologia, psichiatria, pedagogia e assistenza sociale. In questo orizzonte si collocano la legge vigente e le pronunce della giurisprudenza di legittimità. Vedo molti giuristi nei banchi del Governo, come il sottosegretario Vietti, e vorrei che prestassero attenzione a tali richiami della giurisprudenza di legittimità e costituzionale. La Corte di Cassazione ha affermato, fra le altre, con una sentenza del 2000, che specializzazione e tutela dei minori vanno collegate: il rispetto del vincolo costituzionale di protezione del minore in tema di struttura dei suoi organi di giustizia si attua con la composizione mista del giudice, ed alla Corte di Cassazione risponde ripetutamente la Corte costituzionale.

Cito soltanto due sentenze e un'ordinanza. La sentenza n. 143 del 27 maggio 1996, in cui la Corte costituzionale scrive: con riferimento al quadro della specifica tutela prevista a favore dei minori dall'articolo 31, comma 2, della Costituzione, questa Corte ha già avuto modo di sottolineare... sottosegretario Vietti mi ascolta?

MICHELE GIUSEPPE VIETTI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sto prendendo nota, onorevole Soda. Sto scrivendo.

ANTONIO SODA. La Corte ha già avuto modo di sottolineare come il principio costituzionale espresso in tale norma richieda l'adozione di un sistema di giustizia minorile caratterizzato dalla specializzazione del giudice, dalla prevalente necessità della tutela verso fini rieducativi,

nonché dalla necessità di valutazione diretta al recupero dei minori.

Questa sentenza del 1996 è richiamata poi in una sentenza della Corte costituzionale del 1998. Inoltre, proprio ieri, 4 novembre – forse al ministero non è ancora arrivata –, è stata pubblicata un'ordinanza della Corte costituzionale – nell'attuale composizione della Corte, quindi con una continuità di indirizzo e di giudizio univoci – si ribadiscono questi principi e si afferma (testuali parole): nella quale per un'efficace tutela dei minori l'articolo 31 della Costituzione richiede la predisposizione di strumenti processuali specifici. Ed ancora: la tutela della famiglia e dei minori in materia di organi di giustizia si realizza – ammonisce la Corte (la Corte di ieri) – solo ove sia rispettato il principio di specializzazione dei collegi giudicanti e la specializzazione comporta il divieto di cumulo, l'infungibilità delle funzioni giudiziarie ordinarie e di quelle specializzate, ma soprattutto comporta la composizione mista dei collegi giudicanti.

Questo parametro costituzionale nel provvedimento al nostro esame è palesemente violato. L'articolo 1 prevede, infatti, che ai giudici assegnati alle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori possano essere devoluti, in caso eccezionale e con un'adeguata motivazione, anche altri affari civili. Possiamo ben comprendere, considerata la crisi di risorse a cui avete ridotto l'amministrazione della giustizia, tutta l'ipocrisia di questa formula, che ben presto trasformerà la facoltà di assegnazione in prassi ordinaria e comunque la previsione di tale facoltà opera certamente la lesione dei principi di non cumulabilità e di infungibilità.

Ma l'aspetto che nel disegno di legge è più...

PRESIDENTE. Onorevole Soda, la invito a concludere.

ANTONIO SODA. ...insanabilmente inconciliabile – un minuto, Presidente – è l'articolo 5, comma 3, dove voi prevedete che le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori in materia civile quando

decidono in composizione collegiale sono composte solo da tre magistrati togati. Avete soppresso ed eliminato gli esperti e ciò costituisce violazione palese dell'articolo 31 della Costituzione.

Non più tardi di una settimana fa, in quest'aula, richiamandovi ai valori della famiglia, siete intervenuti in massa per bloccare una scelta — che io considero di civiltà — di accorciamento dei tempi per l'ottenimento del divorzio. Oggi mi auguro che molte voci di coloro che si ispirano ai principi di tutela della famiglia (cattolici, cattolici democratici, laici), che in quella passata seduta tuonarono in quest'aula...

PRESIDENTE. Onorevole Soda, deve proprio concludere

ANTONIO SODA. ...mi auguro che queste stesse persone, questi onorevoli colleghi, si alzino e rivendichino la necessità che si fermi questo provvedimento. Lo si renda compatibile con la Costituzione, lo si renda compatibile con un'effettiva tutela della famiglia e dei minori (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Iannuzzi. Ne ha facoltà.

TINO IANNUZZI. Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, la giurisprudenza della Corte costituzionale nel corso degli anni, in varie occasioni e con diverse sentenze, si è soffermata sul ruolo complessivo che il tribunale per i minorenni è chiamato a svolgere nel nostro sistema processuale e, più specificamente, sulla funzione che questo tribunale deve garantire in relazione all'attuazione del principio fondamentale di rilevanza costituzionale scolpito dall'articolo 31, secondo comma, alla cui stregua la Repubblica si impegna a proteggere l'infanzia e la gioventù, promuovendo gli istituti a tal fine necessari.

Ebbene, attraverso gli anni, da diverse pronunce della Corte costituzionale, possiamo ricavare indicazioni sicuramente molto utili per la valutazione che oggi è al

centro della discussione in quest'aula. In particolare, con la sentenza n. 222 del 1983, il giudice costituzionale ha rilevato che il tribunale per i minorenni, considerato nella globalità delle sue attribuzioni (penali, civili ed amministrative), rientra tra quegli istituti di cui la Repubblica deve assicurare il funzionamento e lo sviluppo. Ciò proprio perché, a livello costituzionale, è sancito l'interesse della Repubblica stessa alla tutela e alla protezione dei minori.

Ma vi è di più. Con la sentenza n. 78 del 1989, la Corte costituzionale si è anche soffermata su altri aspetti, chiarendo che il tribunale per i minorenni è un istituto assolutamente necessario, in quanto deve garantire la funzione volta ad assicurare il processo di sviluppo e di evoluzione della personalità del minore. E, proprio perché l'indagine sulla personalità del minore è per sua natura particolarmente articolata, difficile e complessa, per la Corte il giudice investito delle questioni che comunque incidono sulla situazione dei minori deve essere effettivamente ed adeguatamente specializzato e, in quanto tale, dotato di cognizioni e capacità tecniche peculiari e particolari.

Ecco perché dall'insegnamento del giudice costituzionale possiamo ricavare un'indicazione chiara: specializzazione effettiva del giudice minorile; esclusività delle funzioni che gli vengono affidate; composizione mista dei collegi giudicanti sia nelle controversie di natura civile sia in quelle di natura penale, con la presenza di giudici togati e professionali da un lato e di giudici onorari dall'altro. Ebbene, la contemporanea presenza di questi tre aspetti concorre a formare la cornice costituzionale, vincolante ed inderogabile, nella quale si innesta ogni riflessione sul modello di giustizia minorile realizzato nel nostro paese fino ad oggi nonché ogni valutazione circa tutte le ipotesi di modifica dell'attuale normativa.

Per tale motivo abbiamo presentato le questioni pregiudiziali attualmente all'esame dell'Assemblea, nel convincimento che dal principio dell'articolo 31, secondo comma, della Costituzione, discenda una

conseguenza fondamentale: l'assetto e l'organizzazione della tutela giurisdizionale per i minori non possono essere lasciati ad una regolamentazione che non sia saldamente ancorata a due principi cardine.

Come ha avuto modo di sottolineare più volte la Corte, è necessario che il giudice minorile sia un giudice effettivamente specializzato; tuttavia, la specializzazione del giudice minorile si lega, in un binomio inscindibile, al riconoscimento della natura esclusiva delle funzioni attribuite ai giudici che saranno chiamati a far parte delle istituende sezioni oggetto del presente provvedimento.

Vi è quindi un legame, che non può essere in alcun modo interrotto, tra specializzazione ed esclusività delle funzioni assegnate al giudice minorile, proprio al fine di garantire che la tutela giurisdizionale per i minori possa assicurare l'attuazione del principio costituzionale di protezione dell'infanzia, dell'adolescenza e della gioventù.

Da questo punto di vista, il testo che è stato adottato dalla Commissione e che è stato voluto ostinatamente dal Governo e dalla maggioranza, rappresenta, con il secondo comma dell'articolo 1, una formula di mero stile, destinata inevitabilmente a crollare sotto il peso del concreto funzionamento della realtà degli uffici giudiziari del nostro paese e della mole di contenzioso e di affari civili che sono pendenti innanzi ai tribunali ordinari.

Pertanto, la previsione di questa formula di stile, che in Commissione la maggioranza ha spesso definito come una sorta di principio di semiesclusività, costituisce in realtà una finzione: apriamo una breccia, quella dell'esercizio promiscuo delle funzioni affidate ai giudici delle future sezioni che, accanto a questioni minorili, tratteranno inevitabilmente e nella larga maggioranza delle ipotesi questioni civili ordinarie, con la conseguenza che il principio di esclusività verrà completamente travolto e superato.

Non possiamo non sottolineare come in tal modo venga meno una delle principali caratterizzazioni che nell'insegnamento della Corte costituzionale fa del giudice

minorile un giudice effettivamente specializzato, in quanto le funzioni che gli sono assegnate sono caratterizzate dal crisma dell'esclusività. Emerge poi un ulteriore aspetto, esaminato anche nell'ordinanza della Corte n. 330, depositata ieri, richiamata dal collega Soda, che sottolinea come la cornice costituzionale che vale a delineare la fisionomia ed il ruolo del giudice minorile, se da un lato richiama il principio di esclusività, come garanzia e contenuto concreto ed effettivo della specializzazione, dall'altro lato richiede una composizione mista di tutti i collegi giudicanti sia per il civile sia per il penale.

Ciò proprio in quanto al giudice minorile è richiesta una preparazione ed una formazione particolari: una formazione solida e forte nel campo del diritto, soprattutto nel campo del diritto di famiglia, ma anche una notevole capacità di ascolto e di comprensione della personalità del minore in tutti i suoi aspetti e del vivo delle dinamiche delle relazioni e dei rapporti familiari.

Una notevole capacità di percezione, dunque, e anche di comprensione di tutte le possibili conseguenze che i provvedimenti che il giudice minorile può adottare avranno inevitabilmente sulla personalità del minore, sulla sua vita, sul suo processo di formazione e crescita, sul cuore delle questioni che riguardano l'istituto familiare, oggetto di pregnante tutela costituzionale.

Proprio al fine di garantire tali aspetti, è necessario che la decisione su questioni che riguardino minori sia il frutto dell'integrazione di saperi diversi: non soltanto il sapere giuridico, ma anche quello delle discipline umane e sociali e delle scienze educative. Soltanto in tal modo, attraverso il rispetto di questa cornice costituzionale, con una specializzazione che diventa viva ed effettiva, nella misura in cui si accompagna al riconoscimento del carattere esclusivo delle funzioni dei giudici togati e ad una presenza di giudici onorari e di giudici togati nei collegi giudicanti sia per il civile sia per il penale, possiamo effettivamente attuare e rispettare, attraverso la tutela giurisdizionale per i minori, l'in-

teresse costituzionalmente sancito alla protezione dell'infanzia e dell'adolescenza.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALFREDO BIONDI (ore 17,04).

TINO IANNUZZI. Solo così il minore diventa realmente soggetto di diritto, anziché mero oggetto delle volontà e delle decisioni degli adulti, si rispetta la connotazione costituzionale del minore portatore di interessi superindividuali e in qualche misura di natura pubblicistica e si evita un'ingiustificata ed illogica disparità di trattamento tra il civile e il penale, tra il trattamento riservato al minore che delinque ed è coinvolto nel giudizio penale e il trattamento riservato al minore che in sede civile è destinatario di una serie di procedimenti, ad esempio quando sia vittima di abusi intrafamiliari. Si tratterebbe di una disparità ingiustificata.

Sono queste le ragioni che, alla luce del quadro di riferimento costituzionale e in particolare dell'articolo 31, secondo comma, della Costituzione, così come ricostruito dal giudice costituzionale, ci hanno indotto a presentare le questioni pregiudiziali in esame.

Sono ragioni che debbono indurre l'intera Assemblea ad una valutazione serena ed approfondita, scevra da condizionamenti, da pregiudizi, da rigide appartenenze, perché sono in gioco questioni che conducono direttamente alla tutela del minore come portatore di interessi di natura pubblicistica, di natura superindividuale. Proprio in questa prospettiva, dobbiamo sforzarci di approfondire l'argomento e di riflettere sul disegno di legge al nostro esame e sui problemi, per noi rilevanti e fondati, della sua incompatibilità con il quadro costituzionale di riferimento che abbiamo enunciato.

Sono queste le ragioni che ci hanno indotto a presentare la questione pregiudiziale di costituzionalità e che ci inducono a sottoporla ad una valutazione estremamente attenta ed approfondita. Si tratta, infatti, di ragioni che ci conducono verso una direzione precisa: non

abbassare il livello — per noi è elemento prioritario — di tutela, di difesa, di protezione dell'infanzia e dei minori (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, anche noi sosteniamo la questione pregiudiziale di costituzionalità, sottolineando che, sicuramente, nel merito del provvedimento vi sono aspetti positivi — ne discuteremo evidentemente più avanti —, tra i quali, come ha già ricordato l'onorevole Soda, l'eliminazione dell'attuale frazionamento in momenti diversi che caratterizza, all'interno dei tribunali, l'applicazione della giustizia in merito alle varie questioni riguardanti il minore. Non vi è dubbio che, con la formazione di sezioni specializzate per i minorenni, si fa un salto in avanti. Di questo bisogna dare atto. E per questo abbiamo lavorato in maniera costruttiva all'interno della Commissione giustizia. Quello che non ci convince e che, secondo noi, determina profondi profili di incostituzionalità nel testo finale è, soprattutto, la limitazione degli esperti nelle decisioni che riguardano i minorenni. In particolare, nella questione pregiudiziale, con riferimento al momento in cui si decide sulla sorte dei minori, si parla di soggetti quali medici, psicologi, sociologi e criminologi che hanno una maggiore capacità di comprendere ciò che serve effettivamente per il bene del minore, affinché questo diritto sia garantito, come prevede espressamente l'articolo 31 della nostra Costituzione, la quale recita: la Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. Vi è un altro profilo su cui vale la pena di sottolineare l'aspetto di rilevanza costituzionale: si tratta della norma transitoria, quella che, ad esempio, toglie al giudice naturale precostituito per legge tutti i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge.

Riconosco che in questo provvedimento — e lo ribadisco — vi sono elementi posi-

tivi. Basti ricordare la recente sentenza di condanna del 9 maggio 2003 da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dell'Italia, in relazione non soltanto all'eccessiva durata dinanzi al tribunale dei minorenni del procedimento concernente la potestà parentale dei due genitori ricorrenti ma anche — e su questo si è inciso in maniera significativa con il provvedimento al nostro esame — all'impossibilità di ricorso contro la decisione provvisoria di disporre l'allontanamento dei figli nonché al fatto che, addirittura, oggi spesso i genitori non siano neppure ascoltati, a fronte di una decisione di adottabilità dei minori.

Quindi non sposo le critiche sostanziali ad un provvedimento che, però, avrebbe richiesto un approfondimento più organico e uno stanziamento più incisivo, rispetto alla possibilità di creare le strutture che sono indispensabili perché il diritto dei minori sia maggiormente tutelato anche rispetto alla giurisdizione. A questo punto, proprio perché in questo momento trattiamo soltanto i profili di incostituzionalità, non posso non ricordare — è già stata citata — la sentenza 23 marzo 1964, n. 25. All'epoca Presidente della Corte era un grande costituzionalista, il professor Ambrosini, il quale affermava testualmente: la giustizia minorile ha una particolare struttura, in quanto è diretta in modo specifico alla ricerca delle forme più adatte per la rieducazione dei minorenni. E in sede di motivazione egli fa un'affermazione che mina profondamente, sotto il profilo costituzionale, il disegno di legge al nostro esame, che dovrebbe essere approfondito per arrivare al testo che tutti auspichiamo.

La giustizia minorile ha una particolare struttura in quanto è diretta in modo specifico alla ricerca delle forme più adatte per la rieducazione dei minorenni.

Tuttavia, sempre per prendere i principi dettati dalla Corte costituzionale, perché in questo momento stiamo trattando, non posso non ricordare all'intera Assemblea quanto scritto nella sentenza 21 luglio 1983, n. 222, presidente il professor Elia, allorché in essa si afferma,

testualmente, che alla stregua di tale tendenza, deve ritenersi « preminente la finalità perseguita con la istituzione di un giudice specializzato per gl'imputati minorenni » — proprio nel giudizio penale, laddove il testo toglie la presenza dei giudici onorari nel collegio giudicante —, essendo la giustizia minorile diretta « in modo specifico alla ricerca delle forme più adatte per la rieducazione dei minorenni » (...) « nell'ambito di quella protezione della gioventù che trova fondamento nell'ultimo comma dell'articolo 31 della Costituzione ». « La tutela dei minori », aggiunge sempre la Corte costituzionale, « si colloca tra gli interessi costituzionalmente garantiti », dovendosi annoverare il tribunale per i minorenni tra quegli istituti dei quali la Repubblica deve favorire lo sviluppo e il funzionamento a protezione della gioventù. È indubbio...

PRESIDENTE. Onorevole Pisapia, la gioventù poi aumenta, ma il discorso deve finire...

GIULIANO PISAPIA. Ho quasi finito, signor Presidente. Leggo l'ultima parte che è proprio quella dove la Corte costituzionale fa richiamo al legislatore in relazione alla necessità della presenza dei giudici cosiddetti esperti all'interno del collegio giudicante penale, che invece è escluso nell'attuale formulazione della proposta di legge all'esame della Camera: « la tutela dei minori si colloca così tra gli interessi costituzionalmente garantiti come questa Corte ha sottolineato in varie pronunce ». E ancora: « a conferma di tale configurazione »...

PRESIDENTE. Onorevole Pisapia, non sono previsti i tempi supplementari, nemmeno per lei. Sa che ho una particolare simpatia, ma non ci sono i tempi supplementari.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, è proprio l'ultimo punto.

PRESIDENTE. Ma proprio ultimo.